

Alcol

In caso di condanna penale, obbligo di tasso zero per almeno due anni

Si arriva a tre anni se si superano gli 1,5 g/l. Sanzioni aumentate fino a un terzo a chi si fa trovare ancora positivo nel periodo d'obbligo

Pagina a cura di
Guido Camera

La guida in stato di ebbrezza è stata collocata nell'articolo 1 della legge 177/2024, in vigore dal 14 dicembre. Una conferma del fatto che questa violazione è uno dei comportamenti più pericolosi per la circolazione, come testimoniano i drammatici fatti che continuano a riempire le cronache e i numeri riportati nel dossier parlamentare.

Su un totale di 52.459 incidenti con lesioni, osservati da carabinieri e polizia stradale

nel periodo in esame, in 5.085 casi almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era in stato di ebbrezza. I dati delle polizie municipali e locali sono ancora più allarmanti, visto che il 36% delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza risulta essere stato irrogato in caso di incidente stradale.

L'ultima stretta si incentra su prevenzione e deterrenza. La novella non modifica le pene del reato, punito dall'articolo 186 del Codice della strada, ma introduce limitazioni alla guida per la persona già condannata e forme di controllo sulla sua condotta negli anni successivi.

Codici numerici

Sulla patente di chi ha riportato una condanna per una delle fattispecie penali dell'articolo 186, comma 2 lettere b) – tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l – e c) – oltre 1,5 g/l – saranno apposti due codici numerici, previsti dall'allegato 1 alla direttiva 2006/126/CE, volti a indicare le limitazioni alla guida. La misura non colpirà chi è stato sanzionato per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, visto che, in base alla lettera a), l'illecito non è penale, ma amministrativo. Il codice 68 sancisce che il conducente non può bere alcol prima di mettersi alla guida (il tasso alcolemico deve essere zero); il 69 che può guidare solo veicoli dotati di Alcolock (si veda articolo sotto).

La procedura per l'inserimento dei codici sulla patente è di competenza del prefetto e inizierà, dopo la condanna penale, con

la revisione della patente per consentire l'adeguamento alla prescrizione. La limitazione sarà almeno di due anni per chi è stato condannato per tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, che salgono a tre se il livello di alcol era superiore a 1,5 g/l. La commissione medica dell'unità sanitaria territorialmente competente potrà aumentare la durata della limitazione, in occasione della conferma della validità della patente.

Le limitazioni si applicheranno anche al condannato in possesso di licenza di guida rilasciata da uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, se ha la residenza in Italia, che ha l'obbligo di chiedere il riconoscimento o la conversione della patente prima della revisione.

Sospensione e sanzioni

La misura si aggiunge alla sanzione accessoria della sospen-

sione della patente, già prevista dall'articolo 186, da sei mesi a un anno per la fattispecie alla lettera b) e da uno a due anni per quella della lettera c). In quest'ultimo caso, la sospensione si raddoppia se il veicolo appartiene a un terzo e si trasforma in revoca in caso di recidiva nel biennio.

In caso di una nuova guida in stato di ebbrezza nel periodo di alcol zero – anche in caso dell'illecito amministrativo alla lettera a) dell'articolo 186 – è previsto un aumento fino a un terzo delle sanzioni se la violazione è commessa da chi ha già sulla patente i codici relativi alle limitazioni di guida. Le sanzioni raddoppiano se il conducente manomette o altera l'alcolock oppure manomette o rimuove i relativi sigilli. ●